

I DIRITTI COSTITUZIONALI

Prima parte Cost.
artt. 1-54 = Costituzione dei diritti

(pp. 55-114, cap. III del Manuale)

Prof.ssa Ilenia Ruggiu

SCHEMA

1. La tutela dei diritti: le 4 concezioni storiche, le garanzie dei diritti e la tutela internazionale/multilivello
2. Le classificazioni dei diritti
3. I singoli diritti costituzionali
4. I principi fondamentali

1° Esercitazione (a casa)

- Leggere tutta la prima parte della Costituzione e stilare in un foglio l'elenco di tutti i diritti presenti così come sono nominati in costituzione
- Quanti sono?
- Quali si chiamano diritti e quali libertà?

1. La tutela dei diritti:
le 4 concezioni storiche, le
garanzie dei diritti
e la tutela multilivello

Definizione: che cos'è un diritto costituzionale?

Un diritto costituzionale è **una pretesa azionabile** davanti ad un giudice **codificata in Costituzione**, che non può quindi **mai essere abrogata** da una legge.

Altri diritti: La legge può creare altri **diritti** che però possono essere **abrogati da altre leggi** perché sono di rango legislativo e non costituzionale

Diritti legislativi con rilevanza costituzionale

Vi sono alcuni diritti legislativi con rilevanza costituzionale perché si ricollegano a diritti costituzionali. Tuttavia, essendo legislativi, essi potrebbero anche essere abrogati dal futuro legislatore:

Aborto (art. 13, habeas corpus)

Diritti del consumatore (art. 32 salute, art. 41 proprietà privata)

Diritti del passeggero (art. 16, circolazione)

1.1. LE 4 CONCEZIONI STORICHE SUL FONDAMENTO DEI DIRITTI

1. **Contrattualistica**: accordo tra sovrano e nobili (feudalesimo 1215 d.C.-1500)

2. **Statualista**: volontà del sovrano (stato assoluto 1500-1789)

3. Difensiva, oppositivo-**garantistica**: libertà preesistono allo stato, appartengono alla sfera individuale (stato liberale 1789-1922)

4. **Democratica**: realizzazione dell'uguaglianza (1947 ad oggi)

1.2. LE GARANZIE DEI DIRITTI

Due istituti costituzionali (due garanzie):

- La riserva di legge
- La riserva di giurisdizione

Le 2 Garanzie

- Riserva di legge: è un istituto cost. in base al quale solo la legge (o atti di pari forza) può **prescrivere** limitazioni ai diritti costituzionali
- Riserva di giurisdizione: è un istituto cost. in base al quale il giudice (a sua volta soggetto alla legge) può **applicare** nel concreto (con proprio mandato) le limitazioni ai diritti costituzionali stabilite dalla legge

Tipi di riserve di legge

1. Assoluta o Relativa
2. Semplice o Rinforzata

1. Riserva di legge assoluta o relativa

- E' assoluta la riserva di legge che **esclude l'intervento di fonti secondarie**, ad eccezione di regolamenti di **stretta esecuzione** (artt. 13-21)
- E' relativa la riserva di legge in cui la Costituzione richiede che la legge detti la **base generale** e poi il Governo può intervenire con regolamenti anche di integrazione (art. 23 e 97)

2. Riserva di legge semplice o rinforzata

- E' semplice la riserva di legge in cui la Costituzione si limita **a dare alla legge il compito** di regolare un diritto
- E' rinforzata la riserva di legge in cui la Costituzione indica **i casi, le situazioni o i motivi** in cui la legge può limitare i diritti: la Costituzione **non si fida neanche della legge** e mette dei limiti alla legge stessa.

2° Esercitazione (a casa)

- Ricerca le formule che evocano la presenza di una riserva di legge nella costituzione dei diritti
- Classifica che tipo di riserva è.

Questioni

- Un decreto legge o un decreto legislativo può disciplinare un diritto fondamentale?
Risposta: sì, tutti gli atti con forza di legge soddisfano la riserva di legge.
- Se la Costituzione vuole che sia una legge del parlamento a regolare una materia istituisce una **riserva di legge formale** (art. 79 legge di amnistia e indulto).

RISERVA DI GIURISDIZIONE

- E' un istituto di garanzia con cui la Costituzione impone che soltanto l'autorità giudiziaria (=un giudice), a sua volta soggetto alla legge, possa limitare i diritti, in tal modo assicurandosi che i diritti non siano compromessi da abusi del Governo e della autorità di pubblica sicurezza (=carabinieri, polizia, guardia di finanza; esercito).

Deroghe alla riserva di giurisdizione

Riserva di giurisdizione può subire deroghe (stabilite dalla legge) a favore dell'autorità di pubblica sicurezza ma con queste caratteristiche:

- Necessità e urgenza
- Temporanee
- Obbligo di comunicare al giudice

In certi casi la riserva di giurisdizione è assente.

2° Esercitazione (a casa)

- Ricerca le riserve di giurisdizione in Costituzione.
- Quali diritti hanno questa garanzia?
- Ci sono deroghe alla riserva di giurisdizione?

1.3.LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Costituzione italiana 1948

Convenzione europea dei diritti
umani (CEDU) 1950, 46 stati

Carta dei diritti fondamentali
della UE 2007, 27 stati

Tutela internazionale/multilivello

Attualmente i giudici italiani sono tenuti all'applicazione di 3 Carte dei diritti:

a) La Costituzione 1948

b) La Carta europea dei diritti fondamentali 2007 (Carta di Nizza 2000): che prevale sulle fonti interne, ma non sul nucleo duro

c) La CEDU 1950 che è considerata una norma sub-costituzionale, interposta tra le leggi e la Costituzione

Tre carte, tre Corti



Ciascuna delle tre carte è interpretata da una corte diversa. Quando si decide un caso che ha ad oggetto un diritto fondamentale di un individuo (riconosciuto nella Costituzione del 1948, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, nella Carta europea dei diritti fondamentali del 2007) è possibile che ci siano conflitti interpretativi.

Corte costituzionale (la Consulta) interpreta Cost. 1948



Corte europea dei dir.uomo (di Strasburgo) interpreta CEDU 1950



Corte di giustizia europea (di Lussemburgo) interpreta CDF 2007



Il caso: il diritto di proprietà

Una legge italiana stabilisce indennizzi minimi per l'esproprio (art. 42 Cost.).

Un cittadino, esauriti i rimedi interni, si rivolge alla Corte EDU chiedendo il prezzo di mercato.

La Corte EDU dice che la legge italiana non rispetta la CEDU

2. LE CLASSIFICAZIONI DEI DIRITTI

L'impianto costituzionale

La Costituzione distribuisce i diritti in 4 titoli:

I Rapporti civili artt. 13-28

II Rapporti etico-sociali artt. 29-34

III Rapporti economici artt. 35-47

IV Rapporti politici artt. 48-54

Tale quadripartizione riflette in parte la tradizione dottrinale che classifica i diritti nei seguenti modi:

L'Età dei Diritti

Norberto Bobbio sostiene che dal 1789 si è aperta una stagione di **riconoscimento** costituzionale e di **tutela** giudiziaria di diritti individuali e collettivi.

Siamo entrati nella “età dei diritti” che, secondo Bobbio, è scandita da 4 generazioni di diritti

1° Classificazione dei diritti

1° generazione, 1215, 1789, 1800: Diritti civili (libertà negative)

2° generazione, primi 1900: Diritti politici (diritti di partecipazione)

3° generazione, 1945: Diritti sociali (libertà positive)

4° generazione: Nuovi diritti (es. diritti delle tecnologie: biodiritti, diritti di internet)

Segue...

Le generazioni dei diritti

1° generaz. libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione: chiedo allo stato di **non intervenire**

2° generaz. diritto di voto, di petizione, diritto di associazione in partiti: chiedo allo stato di **partecipare** alla vita pubblica

3° generaz. diritto alla salute, all'istruzione, all'assistenza soc., al lavoro: chiedo allo stato di **intervenire**

Segue...Diritti sociali: collegati all'Art. 3

c. 1. Uguaglianza formale = diritto all'uguale trattamento davanti alla legge

c. 2. Uguaglianza sostanziale = la Repubblica rimuove gli ostacoli (es. azioni positive, quote rosa, quote persone con disabilità, borse di studio solo per studenti più poveri)

Segue... la 4° generazione

- La 4° generazione dei diritti è un **contenitore aperto** e molto vario nei contenuti, dentro cui si collocano tutti i diritti concepiti nelle ultime decadi. Alcuni di essi possono essere diritti civili (es. eutanasia), politici (es. voto elettronico) o sociali (es. reddito di cittadinanza) ma essendo storicamente nuovi, si includono in questo grande calderone della 4° generazione.

2° Classificazione dei diritti

Libertà individuali: possono essere esercitate da una sola persona (libertà personale)

Libertà collettive: presuppongono un gruppo di almeno due persone per potersi esercitare. Appartengono al singolo, ma per loro natura non vengono ad esistere se manca una collettività, un gruppo (es. libertà di riunione, di associazione, voto, sciopero)

3° Classificazione dei diritti

- **Diritti positivi** = (da ius positum, posto, creato) diritti scritti in Costituzione o Carte internazionali o in leggi
- **Diritti naturali** = diritti esistenti in un ordine di giustizia che ancora non è stato riconosciuto dallo stato (es. diritto all'eutanasia, diritto alla vita degli animali, diritto al sacerdozio per le donne)

4° Classificazione dei diritti

- Diritti dell'uomo (riconosciuti a tutti gli esseri umani es. salute, istruzione)
- Diritti del cittadino (riconosciuti soltanto a chi possiede la cittadinanza es. circolazione, riunione)
- Diritti di categoria (riservate a gruppi es. donne, giovani, inabili al lavoro)

5° Classificazione: Libertà o diritto?

I diritti costituzionali si chiamano in due modi:

Libertà es. artt. 13-21, libertà personale, libertà di domicilio

Diritto es. artt. 22-54, diritto al nome, diritto alla difesa

La differenza è solo terminologica e storica.

(segue...) Libertà o diritto?

- **Libertà** è un termine che si dà a tutti i diritti di 1° generazione: nel 1800 i diritti si chiamavano libertà per ribadire l'opposizione all'assolutismo del Re (libertà personale, di domicilio, di comunicazione, religiosa, di riunione, di associazione, di espressione)
- **Diritto** è un termine che si usa a partire dai diritti di 2° generazione (diritto di voto), dal 1900 in poi

6° Classificazione: Diritti fondamentali e non

La Costituzione non traccia differenza.

2 teorie in dottrina:

1. I diritti fondamentali **sono tutti** perché la prima parte non è soggetta a revisione costituzionale (art. 13-54)

2. I diritti fondamentali sono solo quelli **non subordinati a risorse economiche**: quindi le libertà e i diritti politici, **non i diritti sociali**

3° Esercitazione (a casa)


- Classificare ciascun diritto in base alle generazioni di diritti (dir. civile, politico, sociale, nuovo diritto) e alla griglia assegnata

3. I SINGOLI DIRITTI

Art. 2 Cost.

- La Repubblica “**riconosce**”
giusnaturalismo: i diritti preesistono allo Stato, non li crea lo Stato, ma appartengono alla persona

L'ordine dei diritti cost. parte dall'individuo come singolo nel suo corpo e si espande alle sue relazioni nello spazio e con gli altri consociati



Le libertà CIVILI, libertà negative, (1° generazione)

I diritti della persona, esercitabili senza intervento dello Stato che deve limitarsi ad astenersi.

Critica di Roberto Bin: in realtà anche questi diritti devono essere garantiti dallo Stato con polizia, giudici, costruzione strade, reti di comunicazione.

Libertà personale, art. 13



Art. 13

- Concetto di libertà personale: habeas corpus
- ATTO INVASIVO: detenzione, ispezione o perquisizione o altre restrizioni, violenza fisica o morale
- LIMITI: legge (codice penale)
- LIMITI PARTICOLARI: in casi di necessità e urgenza “fermo di polizia” 48 ore **comunicato** al giudice + 48 ore **convalidato**

Definizione: Habeas corpus

La libertà personale è quella pretesa azionabile davanti ad un giudice a poter disporre della propria **persona intesa come corpo**: ne protegge la integrità, possesso e controllo da parte dell'individuo. Detta anche **libertà dagli arresti**, questa libertà non va confusa con la libertà nelle scelte di vita. Si dice allo stato (e agli altri consociati): «giù le mani dal mio corpo, non arrestarmi, non perquisirmi, non torturarmi»

Disciplina: due ipotesi

Ordinaria: per arrestare o perquisire serve in via generale sempre il mandato del giudice

Straordinaria: **fermo**, in casi di necessità e urgenza polizia, carabinieri, guardia di finanza possono fermare e perquisire senza il mandato ma entro 48 h. comunicano al giudice, il quale entro 48 h. convalida o no il fermo

Altre restrizioni: Cod. procedura penale, Codice Vassalli 1988

- Mandato di arresto europeo
- Misure cautelari: divieto di espatrio, obbligo di firma, arresti domiciliari
- Misure di sicurezza post e ante delictum (contro princ. non colpevolezza): solo per abitudine, non su presunzioni
- Misure di prevenzione. Personali: divieto di soggiorno, obbligo di dimora, Daspo. Patrimoniali: sequestro di licenze e beni

Le pene: art. 27

Se l'individuo è arrestato perché ha violato la legge, il suo habeas corpus è comunque protetto **anche nell'esecuzione della pena:**

- No trattamenti contrari al senso di umanità
- Rieducazione del condannato
- No ergastolo ostativo ord. 97/2021 (fine pena mai e divieto di benefici penitenziari come liberazione condizionale o anticipata)

La detenzione amministrativa

- Centri di permanenza per i rimpatri: 180 giorni di trattenimento ai fini del riconoscimento e della espulsione amministrativa

Libertà di domicilio, art. 14



Art. 14

- Concetto di domicilio: proiezione spaziale personalità (domicilio civile, penale, cost.)
- ATTO INVASIVO: ispezioni, accertamenti, perquisizioni, sequestri
- LIMITI: gli stessi dell' art. 13
- LIMITI PARTICOLARI: ispezioni e accertamenti per sanità, incolumità pubblica e fini economici e fiscali NO RISERVA GIURISDIZIONE

Definizione

La libertà di domicilio è quella pretesa azionabile davanti ad un giudice a che lo Stato non invada lo spazio che rappresenta in quel momento una estensione della mia personalità. Si dice allo Stato (e agli altri consociati) : «non entrare a casa mia». Non va confuso con il diritto alla casa cioè ad avere una abitazione.

(Segue...) Definizione

Non va confuso con altre definizioni nel diritto:

- Domicilio nel diritto costituzionale: **spazio, anche temporaneo**, di cui posso **legittimamente disporre** in base a **un titolo** (casa in affitto, tenda da campeggio, camera d'albergo, macchina)
- Domicilio nel diritto civile: sede abituale dei propri affari e interessi
- Domicilio nel diritto penale: dimora abituale (es. residenza)

Disciplina: due ipotesi

- **Perquisizioni e sequestro**: mandato del giudice o in casi di urgenza polizia, carabinieri, guardia di finanza entro 48h comunicano al giudice, il quale entro 48 h. convalida
- **Ispezioni e accertamenti** per sanità, sicurezza e fini economici e fiscali senza mandato (leggi speciali, riserva rinforzata) es. Nuclei antisofisticazione (NAS), agibilità case sindaci, controlli contabili bb

Libertà di corrispondenza e comunicazione, art. 15



Art. 15

- Corrispondenza: art. 15 comunicazione inter partes, segretezza (art. 21 comunicazione erga omnes)
- ATTO INVASIVO: intercettazioni, ispezioni, sequestro della corrispondenza
- LIMITI: riserva di legge e di giurisdizione

Definizione

E' quella pretesa azionabile davanti al giudice a che lo Stato e gli altri consociati non interferiscano nei contenuti di quanto esprimo privatamente con uno o più individui. E' la proiezione relazionale dell'individuo, con gli altri appartenenti ad una cerchia privata, non pubblica.

Si dice allo Stato e agli altri consociati: «giù occhi e orecchie dalle mie lettere, email e telefonate; no al grande fratello»

Disciplina

Soltanto nei limiti fissati dalla legge e con mandato del giudice si può leggere o ascoltare le comunicazioni private altrui.

Problemi attuali: cessione dei dati.

Libertà di circolazione, art. 16:



Art. 16

- Circolazione: proiezione spaziale del corpo
- ATTO INVASIVO: confino, coprifuoco, divieto di transito, divieto di emigrazione
- LIMITI: riserva rinforzata “sanità e sicurezza”, mai “ragioni politiche”
- ART. 35 LIBERTA' DI EMIGRAZIONE

Disciplina

- Trattato di Shengen 1985
- Art. 21 TFUE 2007: Ogni cittadino europeo può circolare e stabilirsi in uno dei 27 stati membri
- d.lgs. n. 30/2007 oltre i 3 mesi deve dimostrare di avere un lavoro o risorse proprie

Libertà di riunione, art. 17



Art. 17

- Riunione: incontro di due o più persone (libertà collettiva) per fine comune momentaneo 3 TIPI

In luogo **privato**

In luogo **aperto** al pubblico ONERE: organizzatori

In luogo **pubblico** ONERE: preavviso/no autorizzazione

- ATTO INVASIVO: divieto di svolgimento, scioglimento
- LIMITI: pacifica e senza armi

Definizione

La riunione è un incontro di due o più persone con l'intento di perseguire un fine comune, preconcordato. Non va confusa con l'assembramento, casuale e momentaneo (es. fila a una posta).

La riunione si ha in questi casi: invito amici a casa per un the (riunione privata); vado al cinema con il fidanzato; vado a lezione (riunioni in luogo aperto al pubblico): manifestazione per la pace in Via Roma (riunione in luogo pubblico)

Disciplina

TULPS (testo unico leggi pubblica sicurezza): se manca preavviso, diventa violenta o con armi:

1. intimazione a sciogliersi;
2. tre ulteriori formali intimazioni con squilli di tromba
3. intervento delle forze di polizia, con conseguenti responsabilità penali dei partecipanti alla riunione che non si siano allontanati.

Libertà di associazione, art. 18



Art. 18 cfr 39, 49

- ASSOCIAZIONE: incontro di 2 o più persone per fine comune stabile
- ATTO INVASIVO: divieto di costituzione, scioglimento, dichiarazione di illegalità
- LIMITI: 4
 - Fini vietati al **singolo** da legge penale
 - **Segrete**
 - Fini **politici** con **organizzazione militare**
 - **Partito fascista**

2 specificazioni

- a) Art. 39 libertà di associazione sindacale (inattuato: i sindacati sono associazioni private, ma i contratti collettivi valgono erga omnes) cfr. art. 40 diritto di sciopero
- b) Art. 49 libertà di associazione in partiti
- c) Disposizione XII: divieto partito fascista, sotto qualsiasi forma. FORZA NUOVA?

Libertà religiosa, art. 19



Art. 19

- **LIBERTA' RELIGIOSA:** esteriorizzare il proprio credo, proselitismo, culto
- **ATTO INVASIVO:** luoghi di culto vietati, gravami fiscali (art. 20)
- **LIMITI:** buon costume, pudore sessuale dei minori (es. riti orgiastici sette sataniche?)

Libertà religiosa

- Art. 7 e 8: istituzionali, rapporti tra Stato e Religioni
- Art. 19: individuali

Libertà di manifestazione del pensiero, art. 21



Art. 21 cfr artt. 15, 33

- **MANIFESTAZIONE PENSIERO:**
comunicazione erga omnes, pubblica
- **ATTI INVASIVI:** censura (mai per stampa),
sequestro (solo successivo)
- **LIMITI espliciti:** buon costume inteso come
pudore sessuale dei minori non come
pubblica morale (sì riviste porno)

Art. 21 Limiti impliciti

- Onore e reputazione altrui: il diritto di cronaca prevale se la notizia ha 3 elementi: rilevanza (interesse sociale), verità, contenenza dei toni
- Riservatezza/privacy: malattie, opinioni religiose, orientamenti sessuali
- Segreto di stato, Buon andamento giustizia, Ordine pubblico
- Discorsi dell'odio

Disciplina televisione: 3 fasi

- Monopolio statale contro pluralismo informativo
- Sistema misto pubblico-privato. Dal 1997 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
- Digitale terrestre: apertura a canali sul satellite

Art. 22

Diritto alla capacità giuridica, cittadinanza,
nome

- ATTO INVASIVO: perdita
- LIMITI: mai per motivi politici, sì per altre ragioni es. reati, insanità di mente.

Art. 23

- PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI: riserva di legge relativa
- Contiene una libertà innominata a fare tutto ciò che non è vietato?

Art. 24 e 25

- DIRITTO ALLA DIFESA
- DIRITTO AL GIUDICE NATURALE

Altri diritti/libertà civili

- Art. 29 DIRITTO AL MATRIMONIO
- Art. 30 mantenere, istruire, educare i figli
- Art. 33 c. 1 libertà artistica, scientifica e di insegnamento

Libertà economiche artt. 35-47

- Costituzione economica è mista: incorpora elementi della tradizione liberale, sociale e socialista

Art. 41

- Art. 41: diritto all'iniziativa economica

LIMITI: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana + MONOPOLI (art. 43)

Tutela della concorrenza (UE)

Art. 42

- diritto alla proprietà privata

LIMITE: ESPROPRIAZIONE (Art. 43),
RIFORMA AGRARIA (Art. 44)

DIRITTI POLITICI (2° generazione)

- ART. 40: diritto di sciopero
- ART. 48: diritto di voto
- ART. 49: diritto di associarsi in partiti
- ART. 50: diritto di petizione

Diritto di sciopero art. 40

Sciopero economico e politico

Limiti “servizi pubblici essenziali” volti a tutelare diritti come la vita, la salute, la sicurezza, la circolazione (legge n. 146/1990) e la cultura (musei aperti)

Diritto di associarsi in partiti art. 49

Partiti: organizzazioni proprie della società civile, non organi costituzionali per quanto siamo uno Stato dei partiti

Limiti per categorie di dipendenti pubblici: i magistrati, i militari, i funzionari ed agenti di polizia, i diplomatici.

Metodo democratico: non uso violenza tra loro; metodo interno (finanziamenti, conflitti di interessi, parità di genere)

DIRITTI SOCIALI (3° generazione)

2 tipi:

- Legati a posizioni di svantaggio
- Riconosciuti a tutti indistintamente

1° tipo: Posizioni di svantaggio

- diritto dei «non abbienti» di avere «i mezzi per agire e difendersi» (art. 24 Cost.)
- diritto cure gratuite per gli indigenti di art. 32)
- diritto dei «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», di «raggiungere i gradi più alti degli studi» art. 34
- diritti retributivi, assistenziali, previdenziali 36-39 Cost.

(segue...) posizioni di svantaggio

- Art. 38 diritto al mantenimento e alla assistenza sociale; diritti delle persone con disabilità
- Art. 31 diritti della famiglia e di categorie (madri, infanzia, gioventù)

N.B. la libertà di assistenza privata è una libertà civile, negativa anche se è collocata nell'art. 38

2° tipo: Riconosciuti a tutti

- ART. 4-35, v. anche 36, 46: diritto al lavoro
- Art. 32: diritto alla salute
- Art. 33 e 34: diritto all'istruzione (numero chiuso università sì; corsi in inglese no)
- Art. 36 diritto alla retribuzione e al riposo/ferie

I Diritti impliciti o «nuovi» diritti (4° generazione)

SENTENZE CORTE COST. hanno riconosciuto altri diritti impliciti (detti in dottrina anche nuovi) deducendoli dal «combinato disposto» art. 2 + altri articoli della I parte Cost.

Diritto alla vita: art. 2 e 27



Diritto all'identità sessuale (cambio sesso): art. 2 e 13



Diritto alla casa: art. 2, 3 e 14



Diritto alla riservatezza/privacy: art. 2, 15



Diritto ad essere informati correttamente, art. 2, 21



Diritto all'oblio: art. 2, 21, 27



Diritto al paesaggio, art. 9



Diritto all'ambiente (art. 9)



Diritto alla pace? art. 11 ancora non riconosciuto



7 DOVERI

- art. 2: solidarietà
- art. 4 svolgere attività per progresso materiale o spirituale
- art. 30 mantenere, istruire, educare i figli
- art. 52: difesa della patria
- art. 53: pagare tasse
- art. 54: fedeltà alla repubblica e alla costituzione, funzioni pubbliche con disciplina e onore

4. I PRINCIPI FONDAMENTALI

Sono norme che codificano i **valori** fondanti il patto costituente. Sono detti anche principi **supremi**.

Sono codificati negli artt. 1-12, 139 e in altri “combinati disposti” (es. art. 70, 92, 102 = principio separazione dei poteri).

I principi fondamentali e i diritti costituzionali costituiscono il **nucleo duro della Costituzione** (parte immodificabile).

Principi e Diritti

Da un principio possono derivare diritti (es. principio uguaglianza: diritto delle donne a trasmettere il cognome) ma ci sono delle differenze concettuali con i diritti:

- Formulazione: il principio è una dichiarazione, non una pretesa.

- Soggetti destinatari della norma-principio: mentre i diritti sono del singolo, i principi riguardano anche la Repubblica

4° ESERCITAZIONE

- Ricerca i principi fondamentali nella costituzione e trascrivili nel file doc a disposizione

Nuovi principi costituzionali.

Art. 9 Cost. (l. cost. 1/2022)

1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
3. ***Tutela **l'ambiente**, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali***